

REGOLAMENTO PER LA CUSTODIA DI CANI  
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA MARIA I.C.



Indice

Articolo 1 .....	3
Articolo 2 .....	3
Articolo 3 .....	3
Articolo 4 .....	4
Articolo 5 .....	4
Articolo 6 .....	4

## **Articolo 1.**

I proprietari di cani, i detentori e le persone che li accompagnano sono responsabili dei cani di loro proprietà o loro affidati e dell'osservanza di questo regolamento. Il regolamento vale per tutte le razze canine.

I cani devono essere sempre custoditi. Durante le uscite in luoghi aperti al pubblico i cani devono essere accompagnati e tenuti costantemente sotto controllo oppure condotti al guinzaglio. In presenza di bambini, donne, anziani o persone indifese, i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Il libero vagare dei cani è vietato.

Sono esentati dal costante controllo e dalla conduzione al guinzaglio da parte del loro accompagnatore i cani da caccia, nel rispetto della legislazione sulla caccia, durante l'esercizio della stessa.

I proprietari, i detentori e gli accompagnatori di cani, custodiscono e accudiscono i cani conformemente alla legge federale sulla protezione degli animali e alla relativa ordinanza. Inoltre prendono tutte le misure necessarie affinché non arrechino pericolo o danno a persone, animali o cose, non molestino o spaventino persone o animali e non disturbino la quiete pubblica.

Il Municipio può esentare dal costante controllo e dalla conduzione al guinzaglio i cani impiegati nell'esercizio di funzioni specifiche. L'ottenimento dell'esenzione è subordinato a richiesta scritta e motivata del proprietario o del detentore dei cani. L'esenzione può essere in ogni momento revocata dal Municipio se la stessa provoca pericolo, danno, molestie e spavento per persone e cose o disturba la quiete pubblica.

## **Articolo 2.**

Tutti i cani devono essere sempre muniti della targhetta di controllo ufficiale.

La targhetta di controllo ufficiale è rilasciata unicamente dietro presentazione dell'avvenuta iscrizione presso la banca dati centrale ANIS a Berna.

## **Articolo 3.**

I proprietari, i detentori e gli accompagnatori di cani raccolgono immediatamente gli escrementi lasciati su suolo pubblico o privato.

#### **Articolo 4.**

Il Municipio può ordinare la confisca dei cani che vagano liberamente, che non sono tenuti costantemente sotto controllo o condotti al guinzaglio, che arrecano pericolo o danno a persone, animali o cose, che molestano o spaventano persone o animali o che disturbano la quiete pubblica.

I cani confiscati sono affidati alla Protezione degli animali o a terze persone designate dal Municipio. La restituzione dei cani al proprietario, o al detentore, avverrà soltanto dopo rifusione delle spese di cattura e mantenimento. Se il proprietario, o il detentore, non richiederà la restituzione del cane entro dieci giorni dalla confisca, o non pagherà le spese di cattura, affidamento e mantenimento entro 30 giorni dalla richiesta di rifusione, il Municipio deciderà altre misure.

Nel caso in cui i cani arrecano pericolo o danno a persone, animali o cose, spaventano persone o animali o disturbano la quiete pubblica e misure meno incisive sono già state applicate o tali misure si rivelano insufficienti o inadeguate per mantenere la sicurezza e la quiete pubblica, il Municipio può ordinare l'abbattimento dei cani.

L'art. 6 resta riservato.

#### **Articolo 5.**

I proprietari, i detentori e gli accompagnatori dei cani devono immediatamente segnalarne la fuga o scomparsa alla Cancelleria comunale, al Municipio o alla Polizia.

#### **Articolo 6.**

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con una multa da Fr. 50.— fino a Fr. 200.—. In caso di recidiva la multa potrà ammontare fino a fr. 500.—. La procedura è regolata dagli art. 177 segg. LGP (Legge cantonale sulla giustizia penale).

In casi di lieve entità, il Municipio può pronunciare un ammonimento.

Approvato dall'Assemblea comunale il 4 aprile 2007

#### **MUNICIPIO DI SANTA MARIA I.C.**

Il Sindaco  
  
Renato Pacciarelli



Il segretario f.f.  
  
Alessandro Massa